PROVVEDIMENTO DI TRANSIZIONE SUL PERSONALE UNIVERSITARIO

Art. 1

Ruolo unitario dei docenti

Nel quadro della unicita' della funzione docente, il ruolo del personale docente universitario e' articolato in due fasce. Appartengono alla prima fascia i professori ordinari, alla seconda fascia i professori associati. L'accesso alla fascia di professore ordinario avviene con concorso su base nazionale per titoli scientifici. L'accesso alla fascia di professore associato avviene con concorso su base nazionale per titoli scientifici, integrati da una prova didattica la quale non potra' essere valutata con prevalenza rispetto ai titoli scientifici. L'organico dei professori ordinari e quello degli associati e' rispettivamente di 15.000 unita'. Nella dotazione organica di 15.000 posti di professore ordinario sono compresi i posti di professore di ruolo esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, inclusi quelli non ancora ripartiti di cui all'art. 1 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, quelli in soprannumero di cui allo art. 3, nono comma, dello stesso decreto-legge n. 580, nonche' quelli relativi alle cattedre convenzionate. I posti di professore ordinario e di associato sono assegnati alle universita', secondo le modalita' previste dall'art. 2, in base alle esigenze didattiche e scientifiche delle facolta', per l'insegnamento che il titolare deve svolgere. Ferma restando la unicita' della funzione docente e la piena equiparazione dei docenti delle due fasce nell'attivita' di ricerca individuale ed in collaborazione, e nell'accesso ai fondi per la ricerca, spettano ai soli professori ordinari il coordinamento della ricerca di gruppo, la direzione delle scuole di specializzazione e di perfezionamento e il coordinamento delle attivita' di perfezionamento nella ricerca scientifica. In considerazione delle funzioni attribuite, ai professori ordinari al raggiungimento dell'ultima classe di stipendio e' assicurata l'equiparazione conseguita in applicazione dei principi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei dipendenti dello Stato. Entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e secondo le norme in materia di concorsi di cui al successivo art. 5, l'organico dei professori ordinari e quello dei professori associati sara' coperto con concorsi scaglionati ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 2. Coloro che, per effetto del presente provvedimento, sono nominati nel ruolo dei professori universitari, sono tenuti all'osservanza delle norme di tempo pieno e di incompatibilita'. Il rispetto dell'obbligo coincide con l'entrata in vigore delle norme stesse la cui decorrenza, necessariamente graduale nell'attuazione, sara' prevista, insieme con la determinazione del nuovo trattamento economico, dalla legge di riforma universitaria o da apposito

provvedimento legislativo di iniziativa governativa da presentarsi entro il 31 agosto 1979. Il professore di ruolo e' inamovibile. Egli puo' chiedere il passaggio ad altra facolta' della stessa universita', ovvero, dopo un triennio di servizio nella stessa sede, presso altra universita'. Per i professori di ruolo si applicano le norme vigenti sui trasferimenti dei professori ordinari. Il decreto di trasferimento dei professori associati e' adottato dal rettore dell'universita' presso la quale il docente sia chiamato. In attesa della legge di riforma universitaria ai professori associati, per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento ed in quanto compatibili, si applicano tutte le altre norme relative ai professori di ruolo, incluse quelle che prevedono il periodo di straordinariato di cui all'art. 3 della legge 18 marzo 1958, n. 311. Il giudizio sulla loro operosita' scientifica e didattica e' reso con le modalita' e nei termini sanciti dall'art. 78 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. La commissione giudicatrice e' costituita da due professori ordinari ed uno associato. Nella prima applicazione del presente provvedimento la commissione sara' composta da tre professori ordinari. Sono esonerati dallo straordinariato i professori associati inquadrati ai sensi del successivo art. 4. Tutti gli atti relativi al giudizio ed alla nomina a professore associato sono attribuiti alla competenza dei rettori delle universita' presso le quali i docenti associati siano in servizio.

Versione in vigore dal 25 ottobre 1978, non più in vigore dal 24 dicembre 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimento di transizione sul personale universitario
Estremi	Decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimento-di-transizione-sul-personale-universitario/art-1-ruolo-unitario-dei-docenti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it